



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

Decreto Rettorale D'Urgenza n. * del *

(* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)

OGGETTO: Aggiornamento su procedure straordinarie per lo svolgimento delle attività didattiche a.a. 2021/2022 – emergenza Coronavirus

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012 e s.m.i.;

Visto il decreto legge del 23.02.2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23.02.2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministero della salute d’intesa con i Presidenti della Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23.02.2020, pubblicate nella G.U. n. 47 del 25.02.2020;

Vista in particolare l’ordinanza n.1 del 23.02.2020 adottata dal Ministero della salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale, tra l’altro,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

si è disposta la sospensione di tutte le attività didattiche nel periodo dal 24 febbraio al 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 47 del 25/02/2020;

Considerato che il D.P.C.M. sopra citato del 25.02.2020 prevede che “nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al presente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico”;

Vista la nota prot. n. 5988 del 26.02.2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto/ordinanza n.24 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte che ha disposto nei giorni 2 e 3 marzo 2020 la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;

Vista l'ordinanza n. 25 del 2.03.2020 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte, “Ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo 2020” che ha ordinato “di estendere sino al 8 marzo incluso la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza”;

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 738/2020 del 23.02.2020 avente per oggetto “Emergenza Coronavirus: dal 24 febbraio 2020 sospesa l'attività didattica in tutte le Sedi universitarie dell'Ateneo”;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 894/2020 del 03.03.2020 avente per oggetto “Emergenza Coronavirus: prosecuzione sospensione delle lezioni in presenza e degli esami nella settimana dal 2 al 7 marzo 2020, in tutte le Sedi dell’Ateneo e dei Dipartimenti incluse le sedi extrametropolitane”;

Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 893/2020 del 03.03.2020 avente per oggetto “Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami finali in modalità telematica conseguenti all’Emergenza sanitaria COVID-19” che stabilisce che “con decorrenza 4 marzo 2020, e sino alla cessazione della situazione emergenziale, possono essere erogate prove finali a distanza mediante strumenti di videocomunicazione, previo consenso del/della candidato/a”;

Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca pervenuta in data 04.03.2020 avente per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con l’acclusa nota del 03.03.2020 n. 6605 e il DPCM del 1° marzo 2020;

Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista la “Nota del Ministro Manfredi a seguito del D.P.C.M. 4 marzo 2020” protocollo n. 6932 del 05.03.2020;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 – “Misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale” che prevede misure di contenimento più stringenti in funzione del livello di rischio delle Regioni;

Vista l’ordinanza del Ministro della Sanità del 4 novembre 2020 con la quale il Piemonte viene inizialmente inserito nella fascia di rischio più elevata (cd. “zona rossa”);

Considerato che il DPCM del 3 novembre 2020 prevede, per lo scenario di rischio più elevato quale quello in cui è stato inserito il Piemonte, “la sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università. I corsi per medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza”;

Considerata prevalente e preminente la necessità, in tale quadro emergenziale, nell’attesa che le attività didattiche in presenza siano regolarmente ripristinate, di adottare, anche in linea con quanto indicato dalla nota ministeriale sopra richiamata, modalità alternative di svolgimento dei tirocini curriculari introducendo forme che consentano il più possibile agli studenti e alle studentesse di portare a compimento il periodo di tirocinio pur preservando la possibilità di svolgere in presenza le attività didattiche difficilmente surrogabili in remoto, compresi i tirocini;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

Valutato in particolare che gli iscritti a corsi di studio che prevedono tirocini curriculari obbligatori, nell'impossibilità di portare avanti tali attività a causa dell'emergenza collegata al diffondersi del virus COVID-19, potrebbero subire ritardi nella prosecuzione del percorso di studi e nel conseguimento del titolo;

Tenuto conto della successiva Ordinanza del Ministro della Sanità del 27 novembre 2020 con la quale il Piemonte viene inserito nella fascia di rischio media (cd. "zona arancione") con effetto dal 29/11/2020 al 03/12/2020;

Visto il Decreto Legge del 5 gennaio 2021 n.3 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 2021, n. 1 -Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte.

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 in cui all'art. 1, comma 10, lett.u prevede "... le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza Sanitaria ..."

Tenuto conto della nota n. 743 del 19 gennaio 2021 con cui il Ministro dell'Università ribadisce come con il DPCM del 14 gennaio si è ulteriormente stabilito che sarà possibile un'articolazione delle attività didattiche che tenga conto delle specificità delle singole realtà organizzative e territoriali, nonché dell'andamento del quadro epidemiologico, in modo da garantire, là dove possibile, un più significativo svolgimento di attività in presenza degli esami di profitto e di laurea, nonché della didattica rivolta a classi con un ridotto numero di studenti ... nei limiti delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca e di concerto con le decisioni dei comitato universitari regionali di riferimento.

Considerata la determinazione del Comitato Regionale Coordinamento delle Università del Piemonte del 15 aprile 2021 prot. n. 46847 del 16 aprile 2021.

Visto il Decreto Rettorale d'urgenza del 16 aprile 2021 che recepiva le indicazioni emerse in sede di Co.Re.Co.;

Visto il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 con il quale viene prorogato lo stato di emergenza sino al 31/12/2021 nonché l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. green pass) a far data dal 6 agosto 2021 per l'accesso ad una serie di attività;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

Considerato il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti), con il quale *“Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:”*

Nonché

“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.”

Considerato Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”), con il quale si estende l'obbligo del green pass a chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative comprese le Università. I Responsabili delle Università hanno il compito di controllare il possesso del green pass nei confronti di chiunque acceda alla struttura con riferimento anche ai soggetti esterni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università;

Vista la Nota del Ministro dell'università e della ricerca Prot. 11600 del 31.08.2021, con riferimento alle *Misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari in presenza;*

Tenuto conto della necessità di riprendere prioritariamente lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari in presenza, tutelando tuttavia le situazioni di fragilità o fuori sede e garantendo sino alla fine dello stato di emergenza la possibilità di fruire di attività didattiche con modalità alternative e/o a distanza;

Visto l'art. 48, comma 2, lettera i), dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino, in conformità al quale il Rettore assume *“... in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti amministrativi necessari da sottoporre a ratifica dell'organo collegiale competente alla prima riunione successiva”;*

Tenuto conto che la prossima seduta del Senato Accademico è fissata per il giorno 13.10.2021;

Valutate le motivazioni di necessità e urgenza

DECRETA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

Art. 1 – Ripresa in presenza delle attività didattiche e curricolari

L'accesso alle strutture universitarie è consentito unicamente a coloro che sono in possesso della Certificazione Verde Covid-19, di cui sarà richiesta, a campione, l'esibizione agli ingressi da parte del personale incaricato secondo le modalità individuate dall'Ateneo.

In ragioni delle più recenti disposizioni ministeriali indicate in premessa, al fine di assicurare la più ampia partecipazione in presenza degli studenti alle attività didattiche e curricolari, anche tenendo conto delle condizioni strutturali-logistiche degli edifici; si dà indicazione di estendere la prenotazione delle aule, per le attività didattiche e curricolari, secondo la loro capienza massima.

A seguito dell'analisi delle prenotazioni, si dovrà ricorrere, ove possibile, a soluzioni logistiche e/o didattico organizzative che favoriscano il rispetto del metro di distanziamento interpersonale.

Ove non sia possibile, sarà consentita la presenza in aula degli/delle studenti/studentesse prenotati fermo restando il rispetto delle abituali misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, fra cui l'utilizzo della mascherina e l'obbligo di possesso del Certificato Verde Covid – 19 (Green Pass).

Il presente Decreto Rettorale d'urgenza sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile.

Il Rettore

Prof. Stefano Geuna *

Visto:

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Il Direttore

Dott. Massimo BRUNO *

Visto:

Direzione Sicurezza Logistica e Manutenzione

Il Direttore a.i.

Ing. Andrea SILVESTRI*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata.